



Atto del Presidente n. 4

del 13/01/2023

Classificazione: 02-12-01 2022/17

Oggetto: RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C. N. 3562/2022 R.G. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI RAVENNA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DEGLI IMMOBILI SITI A RIOLO TERME IN VIA FIRENZE, 67 E DEI DANNI DERIVANTI DALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE DEI PUNTI CRITICI DELLA STRADA EX. S.S. 306 CASOLANA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - RIF. CAUSA 728.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso

che, in data 21/12/2022 è stato notificato alla Provincia il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. N. 3562/2022 R.G. promosso avanti il Tribunale di Ravenna ai fini dell'accertamento dello stato degli immobili siti a Riolo Terme in Via Firenze, 67 nonché dei danni derivanti dall'esecuzione dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione dei punti critici della strada ex. S.S. 306 Casolana;

che, esaminata la documentazione agli atti del fascicolo e tenuto conto delle indicazioni del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Paolo Nobile (prot. n. 629/2023), **si ritiene opportuno disporre:**

- **la costituzione in giudizio** nella causa in oggetto per sostenere le ragioni della Provincia ed evitare ogni eventuale condanna alle spese di lite, incaricando per il patrocinio e l'assistenza i legali interni all'Ente;
- **la nomina di un consulente tecnico di parte** per lo svolgimento dell'attività professionale in favore della Provincia di Ravenna indicato dall'Ing. Paolo Nobile con nota predetta nel prof. Ing. Gianfranco Marchi, in ragione della consequenzialità e complementarietà nonché continuità con un precedente incarico a Lui conferito quale consulente di parte in ATP avente per oggetto la quantificazione di eventuali danni provocati da lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione dei punti critici della strada ex. S.S. 306 Casolana con provvedimento n. 3911 dell'11.12.2013;

Visto il *"Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza"*, approvato con delibera di G.P. n. 238 del 21 maggio 2008 e modificato, da ultimo, con delibera di G.P. n. 114 del 08/07/2015;

Considerato

che in data 10.01.2023 con nota pg. n. 670/2023 è stata richiesta all'Ing. Gianfranco Marchi la disponibilità a svolgere l'attività di consulenza tecnica di parte della Provincia nel giudizio in oggetto e l'invio del relativo preventivo di spesa, anche ai sensi dell'art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, in L.27/2012 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ss.mm.ii come da D.M. 8 marzo 2018 n. 37;

che, in esito alla predetta richiesta, l'Ing. Gianfranco Marchi con nota pg. n. 973 del 12.01.2023 si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico ed ha inviato il preventivo di spesa di €. 10.300,00 oltre accessori di legge per lo svolgimento dell'attività di Consulente Tecnico di Parte nel giudizio promosso per ATP in oggetto;

Visto l'articolo 82 c.p.c. che stabilisce che:

“(Patrocinio).....

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore.

Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.”;

Visto l'art. 87 c.p.c. “Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico” il quale dispone:

“1. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti dal presente codice.”

Visto l'art. 201 c.p.c. “Consulente tecnico di parte” il quale dispone:

“1. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

2. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”

Visto l'art. 194 c.p.c. “Attività del consulente” il quale dispone:

“1. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria le indagini di cui all'art. 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

*2. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo le parti possono intervenire alle operazioni in persona e **a mezzo dei propri consulenti tecnici** e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”*

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

“Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis”;

Visto l'articolo 9, comma 4, lett. l) e lett. o) del vigente Statuto della Provincia che stabilisce che:

.....

comma 4. Il Presidente esercita le funzioni previste dall'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n 56 e ss.mm.ii.,

lett. l) rappresenta l'Ente in giudizio, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione, previa acquisizione di specifico parere

del dirigente competente per materia conferendo mandato al legale, interno e/o esterno, per la rappresentanza giudiziale e/o stragiudiziale a difesa dell'Ente;

Vista l'istruttoria svolta dall'Ufficio Legale dell'Ente;

Visti i seguenti atti:

- Atto del Presidente della Provincia n.147 del 29/12/2022 ad oggetto: "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2023 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Piano Esecutivo di Gestione 2023";
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 ai sensi del D. Lgs. n.267/2000 – Approvazione";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, *ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.*, dal Segretario Generale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Verificato che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

LA COSTITUZIONE avanti il Tribunale di Ravenna nel ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. N. 3562/2022 R.G. promosso avanti il Tribunale di Ravenna ai fini dell'accertamento dello stato degli immobili siti a Riolo Terme in Via Firenze, 67;

DI INCARICARE per il patrocinio e l'assistenza della Provincia di Ravenna nel presente giudizio gli **Avv.ti Livia Molducci ed Amalia Cavallo**, dell'Ufficio Legale dell'Ente;

DI INCARICARE per lo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica di parte della Provincia di Ravenna nel predetto giudizio l'Ing. **Gianfranco Marchi MRCGFR46A28B188L** con studio in (48018) **FAENZA VIA BACCARINI, 29/2** -

DI RICONOSCERE all'Ing. Gianfranco Marchi il compenso di € 10.300,00 oltre a accessori di legge per un **totale di € 13.068,64 (diconsi euro tredicimilazerosesantotto/64)** per lo svolgimento della relativa attività professionale ;

DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di € 13.068,64 (diconsi euro tredicimilazerosesantotto/64) con la disponibilità esistente all'art. peg. 10203/140 "Liti, consulenze ed atti legali a difesa delle ragioni della Provincia e dei dipendenti provinciali verso terzi (d.p.r. 268/87)", del bilancio 2023;

DI DARE ATTO che il relativo impegno contabile sarà assunto con successivo e separato atto;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Legale per il seguito di competenza;

Il Segretario Generale è nominato responsabile del procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

DÀ ATTO

che l'incarico legale e l'incarico di Consulente Tecnico di Parte sono finalizzati alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 302401 (gestione del contenzioso);

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;

ATTESTA

che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2022-2024 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di rispettare i termini processuali per la costituzione e difesa in giudizio, in vista dell'udienza già fissata per il giorno 07/02/2023.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome

Qualifica

Firma